



## Contratto tipo

Nonostante le richieste delle Associazioni di categoria e l'entrata in vigore del decreto legislativo sui ritardi di pagamento, **la norma che riguarda la cessione di prodotti alimentari** (l'art. 62 del decreto legge n. 1 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012) **rimane pienamente efficace** come ha chiaramente motivato una nota ufficiale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Confartigianato si è mossa per ottenere alcuni aggiustamenti importanti della normativa (ci sono infatti degli elementi che potrebbero essere utilmente semplificati a vantaggio di tutti), ma l'impianto generale della norma è rimasto immutato.

**Rimane quindi in vigore l'obbligo di dare una forma scritta al rapporto commerciale.**

Per questo motivo abbiamo chiesto all'**avvocato Diego D'Agostini** dello studio Avvocati D'Agostini di predisporre **un contratto tipo** utilizzabile dalle imprese associate per regolare i rapporti con i propri fornitori e clienti.

Si tratta di una bozza di contratto che abbiamo **costruito pensando alle aziende artigiane** e che può essere adeguata alle necessità delle singole imprese ed alle diverse forme in cui l'ordine e la fornitura vengono effettuati.

Oltre a permettere di adempiere agli obblighi di legge, l'utilizzo di un contratto scritto diventa uno strumento estremamente utile per **tutelarsi nei confronti delle imprese con le quali si opera e per rendere chiare e condivise le modalità di lavoro.**

L'utilizzo di un contratto tipo è sicuramente la modalità più semplice e adeguata alle esigenze delle imprese artigiane del settore e permette di includere tutte le modalità operative che vengono utilizzate nel settore.

Il contratto è a disposizione gratuitamente ed **esclusivamente alle imprese associate**, assieme ad altro materiale informativo, presso i nostri uffici di zona e viene fornito in forma digitale così da poter essere facilmente personalizzato.